SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 851 e 1259-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE SICA)

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1983

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Finanziamento del Consiglio nazionale del notariato e norme sulla Cassa nazionale del notariato (n. 851)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, AMADEO, CENGARLE, SCARDACCIONE e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1980

Modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul finanziamento del Consiglio nazionale del notariato (n. 1259)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo sottoposto al vostro esame comporta modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul finanziamento del Consiglio nazionale del notariato. Esso è il risultato della sintesi operata dalla 2ª Commissione permanente dei due disegni di legge portati al suo esame: il n. 851 di iniziativa dei senatori Bausi, Rosi ed altri ed il n. 1259 di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Un approfondito dibattito in sede di Commissione ha portato alla nomina di un comitato ristretto che ha predisposto appunto un prospetto di sintesi, che la Commissione ha varato nella seduta del 19 gennaio scorso apportando allo stesso talune modifiche.

1. — Il lavoro della Commissione non è stato facile, in quanto i due disegni di legge partivano da posizioni notevolmente divergenti, per cui il relatore sente preliminarmente il bisogno di ringraziare tutti i membri della Commissione, ed in particolare quelli del comitato ristretto, che hanno col loro contributo di dottrina e di esperienza contribuito a risolvere i numerosi problemi, che nel corso del dibattito erano stati evidenziati. Un ringraziamento altresì ai rappresentanti del Governo, senatore Lombardi ed onorevole Gargani, che nella loro veste di Sottosegretari di Stato per la giustizia hanno dato una valida mano a sciogliere i nodi più intricati, rinunciando sempre ad assumere posizioni preconcette nei confronti delle soluzioni prospettate, anche se non conformi a quelle indicate nel disegno di legge governativo.

2. — Nell'illustrare in sede di Commissione i due disegni di legge suindicati il relatore dichiarò che la relazione gli consentiva di porre in luce come fosse stato proprio il notariato il primo in Italia a porsi il problema della mutualità ed a darsi un'organizzazione assistenziale e previdenziale che costituisce « un'isola felice nel travagliato mare degli Enti previdenziali del nostro Paese ».

Un intuito felice per coloro che all'epoca — siamo nel 1917 — compresero il problema e portarono a felice compimento l'iniziativa; e successivamente da parte degli interessati un attaccamento quasi morboso all'istituto, che ha dovuto superare momenti difficili, attacchi violenti da parte di chi voleva impadronirsi delle strutture, che per la loro funzionalità e per la loro consistenza patrimoniale facevano — e forse tuttora fanno — gola a molti. Oggi una certezza e puntualità di riscossione dei contributi, un'estrema sveltezza decisionale ed amministrativa, che consente rapidità d'interventi e costante perfezionamento delle prestazioni, una burocratizzazione quasi inesistente rendono la Cassa nazionale del notariato un punto di riferimento per chi osserva con occhio critico, anche se non prevenuto, la situazione assistenziale e previdenziale in Italia. Basti considerare a tal fine da un lato il rapporto tra personale dipendente della Cassa ed il numero degli assistiti: meno di 40 persone di fronte a 2.224 titolari di pensioni dirette o indirette; e l'entità delle entrate, prevalenti di fronte alle uscite; dall'altro i compiti, certamente non pochi, della Cassa in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai; compiti che sono definiti all'articolo 1 del testo unico approvato dal Ministro di grazia e giustizia con provvedimento del 26 aprile 1948 e che sono i seguenti:

a) corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati e delle loro famiglie;

b) corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio;

c) concessione di assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso per le loro disagiate condizioni economiche ed anche per malattia o per altri gravi ed eccezionali motivi a favore dei notai in esercizio;

d) concessione di assegni scolastici a favore dei figli di notai in esercizio o cessati, giuste le speciali norme stabilite o da stabilirsi;

e) soddisfazione di ogni altro onere che risulti a suo carico e fra questi, in particolare, ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato.

3. — La Cassa nazionale del notariato trae origine dal « fondo comune » istituito presso ogni collegio notarile con il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879. Uno studio pubblicato in occasione del cinquantenario della nascita dell'ente, che risale al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1919, pone fra l'altro in luce come esso abbia avuto una « funzione anticipatrice nel campo assistenziale dei liberi professionisti e dei lavoratori in genere »; ciò in quanto non limita, come si verifica per gli altri organismi del genere, la sua attività alle forme assistenziali e previdenziali, ma eroga assegni integrativi a notai titolari di sedi disagiate e nelle quali l'esercizio della professione non assicura sufficienti proventi e quindi non garantisce quella tranquillità economica, indispensabile in chi svolge anche funzioni pubbliche nell'esercizio del suo ministero professionale.

Ed è questo, forse, l'aspetto qualificante, nel suo sorgere, dell'istituto che, si badi bene, non ebbe come suo compito primo o precipuo quello del pensionamento dei notai e dei loro familiari — il fondo pensioni venne infatti successivamente — bensì, raccogliendo tutta una serie di esperienze che verso la fine del secolo scorso in carenza dello Stato si erano venute a formare nel Paese a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle società di mutuo soccorso, quello di solidarietà e di cooperazione verso i colleghi che guadagnavano meno. L'occasione fu data dallo scoppio della prima guerra mondiale, che, facendo superare le diatribe sorte tra i sostenitori dell'associazionismo volontario o obbligatorio, con il citato provvedimento n. 879 del 1917 istituì il fondo comune tra i notai, obbligando ciascun collegio notarile a corrispondere un contributo mensile ai notai richiamati alle armi, ripartendo fra quelli in esercizio la eventuale eccedenza.

Da questo primo esperimento che pur non ebbe vita facile nè fu esente da vivaci polemiche, nacque con il citato decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, la Cassa nazionale del notariato, il cui regolamento di esecuzione venne approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1921; e mentre quest'ultimo per sua buona parte è ancora vigente, il primo venne completamente sostituito con il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta numerose volte modificata; di talchè la stessa relazione ministeriale al disegno di legge n. 1259 dice testualmente: « la disciplina normativa della Cassa non delinea un quadro organico a causa della stratificazione degli interventi legislativi succedutisi nel tempo, che, peraltro, solo marginalmente hanno riguardato l'Ente in questione, essendo stati per lo più rivolti a disciplinare in via principale altri aspetti ed esigenze della professione notarile ».

Il fine della Cassa era sempre quello di corrispondere, nei limiti dei mezzi disponibili, un assegno supplementare ai notai, i cui onorari non avessero raggiunto, in riferimento a un determinato periodo di tempo, una somma anch'essa determinata. Fu col regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e col decreto ministeriale 13 agosto 1924, che i compiti della Cassa vennero ampliati con l'istituzione presso la stessa della Cassa per le pensioni ai notai.

Attualmente la disciplina della previdenza per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei notai trova il suo fondamento nelle disposizioni in data 21 ottobre 1955 della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, approvate dal Ministro di grazia e giustizia il 1° novembre 1955 in base al disposto dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949 n. 577, che, innovando profondamente rispetto al testo dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, ha demandato alla commissione amministratrice della Cassa medesima la determinazione, previa approvazione da parte del Ministero suddetto, delle misure e modalità di

concessioni del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici.

Tale delega alla Cassa ha provocato non poche critiche, ma dal 1949 in poi tutte le modifiche regolamentari riguardanti la Cassa, come esattamente posto in luce nello studio dei dottori Cremonesi e Puja sulla legislazione della Cassa nazionale del notariato, sono stati sempre adottate con provvedimenti della commissione amministratrice della stessa, vistati dal Ministro di grazia e giustizia; ciò in particolare per quanto attiene alle citate disposizioni del 21 ottobre 1955, che, pur nei limiti sopra indicati, hanno costituito una organica e completa raccolta delle disposizioni sui compiti di istituto dell'Ente.

Che la Cassa non possa erogare, quale ente di diritto pubblico, somme per finalità diverse da quelle previste dalle leggi è un fatto pacificamente acquisito, quali che siano i soggetti beneficiari delle provvidenze e le modalità di erogazione delle provvidenze stesse (il peculato per distrazione attende dietro l'angolo per ogni eventuale diversa interpretazione del principio da parte degli amministratori); ma di fronte a queste realtà vi è sempre stata la posizione del notariato italiano, che nei suoi vari congressi, ha sempre insistito perchè fossero riviste queste attribuzioni di compiti, al lume di una nuova configurazione, sul piano economico soprattutto, della categoria interessata a questi interventi della Cassa. E ciò, facendo riferimento soprattutto alle nuove esigenze professionali del notaio, la cui configurazione come libero professionista è andata sempre più evolvendosi, mutando sostanzialmente, in conseguenza di ciò, anche la struttura organizzativa dell'ufficio professionale. Nonchè, ancora, facendo riferimento alla diversa qualificazione di « sede disagiata », prima configurata come il piccolo paese lontano dai grossi centri commerciali, oggi molto spesso individuata proprio nelle sedi di grandi centri (Roma, Torino, Milano, Napoli, Genova) per le quali l'aumento dei posti assegnati, in base ad un'erronea impostazione ministeriale al momento dell'ultima revisione della tabella delle sedi, non ha trovato riscontro nell'aumento del giro degli affari, ma al contrario per la crisi in atto ormai da anni, e per la quale ancora non si vedono spiragli di soluzione, ha fatto riscontro una contrazione notevole di tale giro, con un aumento nel costo di esercizio degli uffici, che non poche volte ha creato grosse difficoltà sul piano economico e professionale soprattutto per le nuove leve, le quali si sono trovate titolari di sedi nelle grandi città con impegni finanziari di notevole entità per l'impianto dello studio e per il suo avviamento.

4. — Altro istituto fondamentale su cui si struttura organizzativamente il notariato italiano è il Consiglio nazionale del notariato, istituito con la citata legge 3 agosto 1949, n. 577. Tale legge, oltrechè dare una struttura democratica al Consiglio, ne fissò all'articolo 2 i compiti.

In base a tale articolo il Consiglio:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile quando ne sia richiesto dal Ministero per la grazia e giustizia;

b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera *b*);

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;

f) elegge fra i suoi componenti i membri della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Non è certamente compito del relatore stare ad illustrare l'attività svolta dal Consiglio nazionale del notariato, che può vantare a giusto titolo di essere all'avanguardia in tema di difesa non corporativa, ma di

prestigio della categoria, con una costante azione di rivalutazione di una professione che non è stata esente da malevoli attenzioni e da non disinteressati attacchi, con continui tentativi di usurpazione di funzioni sue proprie da parte di altre categorie, certamente meno abilitate a tali compiti per qualificazione professionale.

Le relazioni svolte nei numerosi congressi nazionali, nei convegni di studio, nei dibattiti culturali e scientifici promossi dal notariato, nei convegni e congressi internazionali, ove esso è sempre stato presente con proprie relazioni e con interessanti proposte; le severe prese di posizione contro i tentativi, che non mancano mai, di penetrazione nel notariato senza il prescritto concorso o di affievolimento della severità del concorso stesso, garanzia sicura per una selezione fondata sul merito, sono tutti elementi atti a testimoniare da soli l'impegno profuso dall'organo di rappresentanza dei notai fin dalla sua nascita, per una presenza sempre più incisiva nel mondo professionale, culturale e scientifico di tale categoria di liberi professionisti, cui il conferimento di *officia publica* dà una caratteristica tutta sua particolare.

Sorse già all'atto dell'istituzione di tale organo di rappresentanza il problema del suo finanziamento ed il legislatore dell'epoca lo risolse prevedendo espressamente (articolo 12 della legge n. 577 del 1949) che alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio avrebbe provveduto la Cassa nazionale del notariato. Si crea così, come posto in luce dalla relazione al disegno di legge n. 851, un'unicità di struttura finanziaria fra i due Enti, che deriva dalla concezione della Cassa come avente la natura di ente economico del notariato, alimentato, gestito ed amministrato esclusivamente dal notariato e che esaurisce i suoi compiti all'interno del notariato stesso. Una « simbiosi amministrativa », come è stato detto, che ha portato, tra l'altro, ad un unico direttore generale, ad un'unica sede, ad un inserimento del Consiglio nella struttura della Cassa. Conseguenza naturale, questa simbiosi, della fonte dei proventi dei due Enti, che traevano e traggono unicamente ed entrambi dai « soggetti notai » la loro fonte di finanziamento, trattandosi non di danaro di contribuenti e quindi pubblico (il tema sarà approfondito più avanti), ma di quote di onorari percepiti dai notai, i quali versano il 20 per cento — ed in taluni casi fino al 50 per cento — del loro onorario di repertorio alla Cassa nazionale, con una pesantezza contributiva che non trova riscontro in nessun'altra categoria professionale.

5. — Una « simbiosi amministrativa », dunque, tra Cassa e Consiglio del notariato, che ha la sua base in due elementi, come sopra già chiaramente indicato:

l'elezione da parte del Consiglio nazionale del notariato dell'organo di amministrazione della Cassa (articolo 2, lettera *f*, della legge 3 agosto 1949, n. 577);

il pagamento da parte della Cassa delle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio (articolo 12 della citata legge n. 577 del 1949).

Simbiosi che ha egregiamente funzionato fino all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 e di tutta la legislazione in materia di parastato, di soppressione di enti « inutili », controlli amministrativi degli enti previdenziali, riforma ospedaliera, assistenza sanitaria. Legislazione che ha determinato una nuova problematica nei rapporti tra Cassa e Consiglio e che ha portato, come prima conseguenza, ricordata nella relazione al disegno di legge n. 1259, alla deliberazione del Consiglio in data 11 giugno 1976 che ha previsto la propria « separazione » dalla Cassa, stabilendo che l'ufficio di segreteria e studio del Consiglio non sia inserito nel parastato e continui ad essere disciplinato in via autonoma; ed all'altra deliberazione della Commissione amministratrice della Cassa di quantificare nell'1 per cento la quota di onorario destinata attualmente all'assistenza sanitaria, da scorporare dalle somme che il notaio è tenuto a versare alla Cassa, stipulando con l'INPS apposita convenzione ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

Quali i problemi emersi dalle su accennate riforme legislative? Un primo punto è chiaro: nessuna ingerenza o controllo ester-

no possono verificarsi nell'attività amministrativa del Consiglio nazionale del notariato, quale organo centrale dell'ordine professionale, estraneo alla disciplina della legge n. 70 del 1975. Un secondo punto è altrettanto chiaro: se il bilancio e l'attività della Cassa nazionale del notariato sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, non può restare estraneo a tale controlla la voce Consiglio notarile, anche se formante un capitolo o allegato a sè stante.

Da qui la necessità, che entrambe le relazioni ai due disegni di legge hanno posto in luce, della netta separazione dei bilanci dei due enti, in applicazione anche del rilievo fatto dalla Corte dei conti in sede di controllo sul bilancio della Cassa per gli anni 1975-78 e dell'auspicio formulato dalla stessa della revisione legislativa dei rapporti istituiti tra i due organismi, in ispecie dopo l'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 e l'assoggettamento della Cassa alle norme sul parastato.

In questa ottica si collocava altresì il problema della permanenza del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia alla presidenza della commissione amministratrice della Cassa, permanenza che incide — è detto esattamente nella relazione al disegno di legge n. 1259— « rendendone complesse le rispettive funzioni, sul rapporto dialettico che, per la corretta amministrazione della Cassa, deve necessariamente intercorrere tra questa ed il Ministero di grazia e giustizia, al quale compete la vigilanza sull'ente ».

6. — Appare chiaro, da quanto sopra detto, che nell'esame dei due disegni di legge la Commissione giustizia ha dovuto risolvere non pochi problemi ed ha dovuto operare scelte a volte non facili, per le implicazioni connesse appunto alla diversità delle scelte che si andavano ad operare.

Nello sciogliere i molteplici nodi la Commissione giustizia ha fissato questi princìpi basilari.

a) netta distinzione tra l'amministrazione e la gestione della Cassa nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale del notariato;

b) altrettanto netta distinzione nella gestione tra la Cassa ed il Ministero di grazia e giustizia, che, quale organo di controllo, è necessario che resti estraneo all'amministrazione ed alla gestione della Cassa;

c) autonoma fonte di finanziamento per il Consiglio nazionale rispetto alla Cassa, pur restando unici i soggetti contributivi per entrambi, e cioè i notai quali unici e soli erogatori delle contribuzioni;

d) diversa strutturazione degli organi amministrativi dell'una e dell'altro, con una rappresentanza regionale per il Consiglio nazionale ed una rappresentanza eletta direttamente dalla base per la Cassa, con la sola eccezione per i notai pensionati, dei quali si parlerà appresso;

e) una nuova visione, più rispondente alle riscontrate esigenze della categoria interessata, della Cassa nazionale del notariato, che vede ampliati i suoi compiti e le sue possibilità di intervento, alla luce di una visione più « sociale » della sua funzione.

Da questi princìpi è derivato l'articolato, approvato all'unanimità dalla Commissione, la quale ha trovato la piena intesa su tutti gli articoli del testo. Unica eccezione (è doveroso per il relatore farsene portavoce): la rappresentanza dei notai pensionati nella commissione amministratrice della Cassa. Su questo punto il Gruppo comunista ha ravvisato, riservandosi di presentare emendamenti in Aula, la necessità che anche per questi l'elezione avvenga direttamente dagli interessati e non con designazione da parte del Consiglio del notariato.

7. — L'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione (che come titolo ha « Norme sulla Cassa nazionale e sul Consiglio nazionale del notariato ») definisce i compiti e le funzioni della prima, ampliandoli ed innovandoli profondamente rispetto all'attuale testo legislativo.

Esso stabilisce che la Cassa, in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai, provvede alla corresponsione:

a) del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione a favore dei notai

cessati dall'esercizio professionale e delle loro famiglie;

b) di pensioni a favore dei congiunti del notaio cessato inabili al lavoro;

c) di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio.

Provvede altresì alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o anche a favore dei notai in esercizio ed al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.

L'articolo 1 prevede ancora che la Cassa nazionale, oltre all'adempimento di questi suoi « doveri » — che appaiono certamente meglio definiti rispetto all'attuale testo legislativo sopra ricordato, prevedendo in particolare il trattamento pensionistico a favore dei congiunti del notaio cessato, purchè inabili al lavoro — abbia altresì la facoltà (in questo innovando notevolmente) di emettere assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, anche a favore di notai in esercizio corrispondendo sussidi o qualsiasi altra forma di assistenza in caso di inabilità, malattie, infortuni, decessi.

Sono note le difficoltà, cui si è fatto cenno prima, per le giovani generazioni di professionisti, soprattutto se destinati in sedi di grandi centri, a reperire i locali per gli uffici ed è noto come si sia sempre cercato di trovare da parte della Cassa nazionale una possibilità di andare incontro alle richieste dei nuovi notai con la concessione di contributi o di mutui; possibilità cui ostava il dettato della legislazione vigente. Aderendo, quindi, ad una vecchia aspirazione del notariato, manifestata nei numerosi congressi nazionali e di cui si è fatto costante e pressante portavoce il Consiglio nazionale, è stata prevista la facoltà per la Cassa di concedere ai notai in esercizio mutui per l'acquisto dei locali destinati ad ufficio o a prima casa. Tali mutui, in base alla dizione del testo proposto, possono essere concessi o direttamente dalla Cassa o anche mediante convenzioni da stipularsi con istituti di credito fondiario.

Altra notevole innovazione è rappresentata dalla possibilità di organizzare, in collaborazione con i notai, con loro gruppi o con loro associazioni, contribuendovi anche finanziariamente, sistemi di copertura assicurativa a favore degli utenti del servizio notarile per i danni derivanti da responsabilità professionale dei notai.

Infine è stata prevista, anche qui innovando profondamente rispetto all'attuale normativa, la possibilità per la Cassa di effettuare, nell'ambito della gestione dei propri fondi patrimoniali, operazioni di finanziamento a favore di cooperative edilizie fra i dipendenti della stessa Cassa e dei consigli notarili e fra i dipendenti dello Stato e degli enti locali.

8. — L'articolo 2 prevede la composizione dell'organo di amministrazione della Cassa.

Tale organo è costituito dal Consiglio di amministrazione, composto di undici membri, di cui nove notai in esercizio e due pensionati. I notai in esercizio sono eletti direttamente dalla base, che vota in cinque collegi elettorali: il primo elegge tre rappresentanti ed è costituito dai distretti notarili dell'Italia settentrionale; i distretti dell'Italia centrale e meridionale costituiscono altri due distinti collegi ed eleggono ciascuno due rappresentanti; infine i distretti della Sicilia e della Sardegna costituiscono due distinti collegi ed eleggono ciascuno un rappresentante.

I due notai pensionati sono designati dal Consiglio nazionale del notariato sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

Si è risolta in tal modo una lunga diatriba sulla necessità ed opportunità del collegamenti diretto tra i due organi esponenziali della categoria. Da un lato, infatti, si sosteneva la necessità del mantenimento di un rapporto organico fra i due enti, al fine di evitare una discrasia nella loro politica; e, come conseguenza di tale mantenimento, la previsione di continuazione dell'attuale sistema, che prevede l'elezione da parte del Consiglio nazionale della commissione amministratrice della Cassa: dall'altra, invece, per tutte le considerazioni sopra esposte la necessità, già ravvisata in sede di esame dei bilanci della Cassa da parte della Corte

dei conti, di una netta distinzione fra i due organi, distinzione non solo in riferimento alla gestione, ma pur anche al rapporto organico, che indubbiamente viene a crearsi, allorquando la commissione amministratrice di uno dei due enti è emanazione diretta dall'altro ente.

Il sistema attuale, previsto dalla citata legge n. 577 che fissa una sorta di compenetrazione organica fra i due enti, risponde ad una logica propria, che è quella della compenetrazione organica fra gli organi deliberativi della Cassa e del Consiglio, risultante dalla logica della considerazione in un certo senso unitaria fra i due enti esponenziali dell'organizzazione notarile. Ancorchè la Cassa venga a costituire l'ente economico per eccellenza della categoria ed il Consiglio l'ente politico per eccellenza, essi si muovono in una simbiosi oltremodo pronunciata, per cui il Consiglio elegge nel suo seno la commissione amministratrice della Cassa e questa provvede al finanziamento del Consiglio; entrambi, come già sopra indicato, usufruiscono di un'unica struttura burocratica, con unico vertice ed unico bilancio.

Rotto questo sistema, si è visto già il perchè, è parso alla Commissione logica conseguenza interrompere tale rapporto organico, prevedendo la completa autonomia dei due enti e quindi dei due organi rappresentativi ed amministrativi.

Unico legame che la Commissione ha voluto mantenere tra i detti enti è stata la designazione da parte del Consiglio nazionale dei due notai pensionati, membri della commissione amministratrice della Cassa, sentite le organizzazioni sindacali degli interessati. Ben vero su questo punto il Gruppo comunista ha sollevato perplessità, ritenendo opportuno anche per questi ultimi l'elezione diretta.

In considerazione del fatto che i notai in pensione sono allo stato 492, dei quali 340 hanno un'età superiore ai 75 anni; che molti di loro risiedono in centri lontani dai capoluoghi dei distretti; che in molti distretti si hanno solo uno o due pensionati; che mettere in moto tutta una struttura organizzativa col rischio di non potere avere — e si badi bene non per mancanza di volontà, ma per impossibilità fisica di partecipazione — l'adeguata rispondenza della categoria interessata, la quale vede invece accolta una delle sue maggiori aspirazioni e cioè la presenza nell'organo di amministrazione della Cassa, di cui è la maggiore fruitrice; che la stessa categoria ha manifestato in un *referendum* fatto recentemente la non preferenza per l'una o l'altra soluzione; per tutte queste considerazioni la Commissione ha approvato la scelta dell'elezione indiretta, lasciando tuttavia aperta la possibilità che in Aula si abbia una soluzione diversa.

La Commissione ha risolto altresì il problema, cui si è fatto cenno prima, del collegamento diretto tra organo di controllo (Ministero di grazia e giustizia) ed ente controllato (Cassa nazionale) eliminando la presenza del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero e così accogliendo la tesi, fatta poi propria dal disegno di legge governativo, che appunto prevede tale netta distinzione per il principio, che deve esistere, della separazione fra il controllore ed il controllato.

Deve il relatore a commento dell'articolo 2 del testo unificato rilevare che non è stato previsto, e forse bisognerà prevederlo, che la nomina del Consiglio di amministrazione della Cassa avviene con decreto del Ministro guardasigilli.

9. — Gli articoli 3 e 5 disciplinano la struttura organica della Cassa, con la previsione dell'elezione del Presidente, che ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio, e del Vice Presidente, il quale assolve alle funzioni delegategli dal Presidente, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento, secondo la comune prassi. È prevista altresì la facoltà di eleggere un comitato esecutivo, al quale il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando espressamente i limiti della delega concessa.

10. — Per le funzioni di controllo di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile è previsto all'articolo 5 del testo proposto che per la Cassa esse siano esercitate dal

collegio sindacale, composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti e nominato con decreto del Ministro guardasigilli.

Il collegio è presieduto dal sindaco effettivo che, unitamente all'altro supplente, è designato dal Ministro di grazia e giustizia.

Gli altri sindaci sono designati:

un effettivo ed un supplente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

un effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro;

due effettivi ed un supplente dal Consiglio nazionale del notariato, anche tra i propri componenti.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Si è voluto con la composizione, come sopra articolata, del collegio sindacale ripristinare il rapporto, che con la mancata presenza del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia dal consiglio di amministrazione era stato interrotto, tra questo Ministero e la Cassa; così come viene ripristinato, oltre che attraverso i notai pensionati attraverso i due sindaci effettivi ed il supplente designati dal Consiglio nazionale, il rapporto di comunicazione tra Cassa e Consiglio.

11. — L'articolo 6 prevede espressamente che tutti gli organi sociali, compreso il consiglio di amministrazione, restino in carica un triennio e possano essere eletti o designati per non più di due trienni consecutivi. Si è voluto così evitare che si creassero delle posizioni di privilegio o di potere in un ente che, per la sua particolare funzione e per l'amministrazione di grosse somme di denaro, può apparire estremamente appetibile.

L'articolo 7 disciplina l'attività del consiglio di amministrazione e l'articolo 8 dà, per la prima volta, una disciplina al direttore generale della Cassa, che va assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, anche tra i funzionari della stessa Cassa. È previsto che egli possa partecipare ai lavori del Consiglio e del comitato esecutivo, a titolo consultivo.

12. — Gli articoli 9 e 10 dettano una nuova disciplina per la formazione del Consiglio nazionale del notariato. La Commissione ha all'unanimità adottato il principio della regionalizzazione dello stesso Consiglio, prevedendo che ogni Regione costituisca un collegio elettorale, purchè abbia un minimo di 25 posti di notaio; se ha più di 300 posti elegge due notai fra quelli in essa esercenti.

Le Regioni con meno di 25 posti di notaio sono unite, con deliberazione del Consiglio nazionale e sentiti i Consigli notarili distrettuali interessati, alla Regione limitrofa, venendo a costituire una sola zona elettorale. Allo stato risulta che solo la Regione Valle d'Aosta non ha un numero sufficiente di posti per costituire autonoma zona elettorale, mentre le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia, Lazio, Campania e Sicilia hanno diritto ciascuna a due posti di consiglieri nazionali. Complessivamente il Consiglio sarà, quindi, composto di 25 membri, riconoscendosi valida la richiesta, varie volte avanzata, delle piccole Regioni ad avere una loro rappresentanza nell'organo rappresentativo della categoria, mentre finora tali aspirazioni erano frustrate dal sistema elettorale, che avvantaggiava le Regioni più popolose.

È previsto che i membri del Consiglio non possano essere rieletti per più di due volte, al fine di evitare dannose incrostazioni. La Commissione si è posto il problema della legittimità di tale limitazione, che potrebbe sembrare in contraddizione con il principio democratico della libertà dell'elettorato passivo e che non è prevista per gli organi elettivi pubblici. Pur tenendo presente tale principio e pur rilevando che su tale limitazione vi è stato un profondo dissenso espresso dall'organo rappresentativo della categoria, la Commissione, sempre all'unanimità, ha preferito sancire il principio della non rieleggibilità per oltre due trienni, considerando che la permanenza per oltre nove anni può risultare pregiudizievole ad una corretta ed armonica funzionalità dell'organo di rappresentanza. Il parziale rinnovo del Consiglio, anche se derivante da disposizione di legge, dà certamente una maggiore carica

ed assicura attraverso questo rinnovo una presenza più articolata delle componenti del notariato italiano.

Sarebbe stato forse opportuno prevedere così come è stato fatto per la Cassa, dato il rilevante numero dei componenti del Consiglio, l'istituzionalizzazione, col relativo corredo dei compiti, del comitato esecutivo, attualmente solo « consentito » dall'articolo 6 della legge n. 577 del 1949.

13. — L'articolo 11 istituisce l'organo di revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato. Esso è costituito dal collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti in unica data da e fra i notai in esercizio, con la ripartizone in zone territoriali (Italia settentrionale, centrale e Sardegna, meridionale e Sicilia). Anche per i revisori dei conti è stabilita la non rieleggibilità per più di una volta consecutivamente.

I loro compiti sono espressamente indicati nell'articolo 12 e possono riportarsi a quelli che il codice civile prevede per il collegio sindacale.

14. — Si è fatto cenno prima alle conseguenze derivate dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (cosiddetta legge sul parastato), che ha rotto il precedente equilibrio esistente tra Cassa e Consiglio, perchè inserendo la prima nel parastato l'ha assoggettata ai controlli e soprattutto alla disciplina di ordine organizzatorio prevista nei decreti di attuazione della stessa legge.

Ad un tempo, nel rispetto dell'autonomia di rilievo costituzionale del quale godono gli ordini professionali, la legge n. 70 del 1975 ha espressamente escluso questi ultimi, e conseguentemente lo stesso Consiglio nazionale del notariato, dalla disciplina prevista per il parastato.

Si è creato così, *per factum principis* una sorta di nodo giuridico che soltanto il legislatore può districare: il Consiglio nazionale ha una relativa libertà operativa propria di tutti gli ordini professionali e, come tale, non è soggetto ai formalismi del parastato; peraltro il Consiglio è finanziato dalla Cassa e, per questa parte, considerato che il flusso del suo finanziamento rappresenta una posta nel bilancio della Cassa, dovrebbe sottostare in una certa misura ai predetti formalismi.

Tutto ciò è stato bene evidenziato, come già posto precedentemente in luce, dalla stessa Corte dei conti, in sede di relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per il triennio 1976-78.

In quale direzione muovere per sciogliere questo nodo lo si desume dalla relazione della stessa Corte dei conti, la quale sostanzialmente afferma che « esigenze di certezza della gestione dell'ente previdenziale » impongono un taglio netto tra i due enti ed una implicita decisa separazione sia per quanto riguarda i rispettivi organi amministrativi, sia per quanto riguarda le reciproche fonti di finanziamento.

Il testo proposto per i disegni di legge all'esame dell'Assemblea recepisce integralmente questa esigenza, disponendo all'articolo 13 che « alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato nell'attuazione dei suoi fini istituzionali, provvedono i notai in esercizio mediante versamento, da parte di ciascuno, di un contributo la cui entità viene deliberata dal Consiglio nazionale entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento nel repertorio, e non superiore al 2 per cento di detti onorari ».

Risolto così il problema principale, restavano da affrontare, in ordine logico successivo, due altri problemi: la quantificazione razionale del contributo per il Consiglio nazionale; la prescrizione di un'idonea disciplina procedimentale per l'acquisizione di detto contributo.

Quanto alla misura del contributo, si è ritenuto opportuno prendere come base di valutazione la realtà quotidiana, accreditando al Consiglio un'esigenza di spesa pari al 2 per cento degli onorari notarili di repertorio, tenuto conto dell'esigenza operativa riscontrata in questi ultimi ultimi anni, in base alla quale detta percentuale si è dimostrata pienamente adeguata.

Sul punto si poteva operare, statuendo questa percentuale, in misura rigida e fissa. Si è preferita, peraltro, per dare elasticità a questo finanziamento, in relazione alle effettive esigenze del Consiglio nazionale e soprattutto allo scopo di non creare in seno al Consiglio accantonamenti di fondi inutili, l'attribuzione al Consiglio stesso del potere di statuire annualmente la misura del suo fabbisogno. Così operando, in primo luogo si responsabilizza maggiormente quest'organo, costringendolo a valutare in modo approfondito la gamma della propria attività operativa; secondariamente, nello stabilire un tetto non superabile, si dà attuazione a quelle esigenze di certezza che caratterizzano ogni contribuzione imposta coattivamente.

Superato anche lo scoglio del *quantum* restava da stabilire il procedimento acquisitivo della contribuzione imposta ad ogni notaio. Qualunque soluzione adottata a questo riguardo non poteva non recepire la realizzazione delle seguenti esigenze: certezza sul *quantum* e sul rapporto impositivo intercorrente tra l'organo fruitore (il Consiglio) e il singolo notaio; rapidità e snellezza della procedura acquisitiva; esistenza di procedure di controllo per valutare l'esatto assolvimento dell'obbligo da parte dei singoli; esistenza di un sistema sanzionatorio adeguato per le mancanze e per i ritardi nei versamenti.

Nel quadro di queste esigenze, la Commissione ha passato in rassegna le varie soluzioni possibili, che potevano raggrupparsi nelle tre seguenti:

a) organizzazione di una procedura acquisitiva diretta da parte del Consiglio nazionale, con adeguata struttura burocratica;

b) organizzazione di un sistema acquisitivo per il tramite dei Consigli notarili, impegnando questi ultimi a compiti di esazione e di controllo, data la loro relativa ramificazione territoriale e dato il rapporto di sovraordinazione che, per determinati fini, si instaura tra questi ordini professionali e i singoli notai;

c) utilizzazione degli archivi notarili, cui attualmente è affidato il compito di riscuotere i contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato.

La soluzione prevista al punto *a*) (rapporto diretto tra il Consiglio nazionale e i singoli notai) è stata disattesa soprattutto perchè avrebbe richiesto una struttura burocratica apposita, con intuibili aggravi di gestione.

La soluzione, d'altra parte, prevista al punto *b*), è stata anch'essa disattesa perchè essa avrebbe in qualche modo trasformato la funzione e le competenze degli organi di categoria locali e li avrebbe costretti ad acquisire un assetto organizzativo che per taluni (specie per i distretti con numero di notai limitato) sarebbe stato d'ampiezza insostenibile.

Per non rischiare, quindi, soluzioni precarie, si è preferito (articolo 14) far leva su una struttura collaudata, qual'è quella dell'Amministrazione degli archivi notarili; detta Amministrazione già provvede per legge all'esazione dei contributi Cassa, e ciò fa utilizzando una procedura estremamente semplice: mensilmente il singolo notaio è tenuto a trasmettere all'archivio notarile competente un estratto mensile del repertorio; l'archivio controlla gli atti ricevuti in quel periodo ed acquisisce sia la tassa d'archivio sia il contributo Cassa notariato. Appare incombenza non eccessiva affidare all'archivio la riscossione anche del nuovo contributo per il Consiglio nazionale, tanto più che si tratta di somme calcolabili in misura percentuale sugli onorari notarili annotati a repertorio e quindi facilmente individuabili.

È prevista una convenzione tra il Consiglio nazionale e l'Amministrazione degli archivi, che dovrà ad un tempo disciplinare i rispettivi obblighi e dare concreta attuazione al disposto legislativo.

È sembrato superfluo ricorrere, sul piano delle misure per costringere i notai ad assolvere il loro debito contributivo, alla previsione di sanzioni vere e proprie, sia perchè la ben nota oculatezza ed efficienza degli archivi è destinata a lasciare scarso spazio ad eventuali evasioni, sia perchè la previsione di un interesse di mora adeguato appare sufficiente argine contro qualunque intento di evasione.

15. — L'articolo 15 del provvedimento legislativo all'esame dell'Assemblea innova profondamente le disposizioni in vigore per il versamento da parte dei notai in esercizio dei contributi dovuti alla Cassa nazionale.

La materia è attualmente regolata dall'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, in base al quale il notaio versa alla Cassa il 20 per cento degli onorari spettantigli sugli atti soggetti ad annotamento nei repertori, oltre una aliquota progressiva nelle misure fissate nello stesso articolo.

Il versamento va fatto tramite gli archivi notarili distrettuali coevamente alla presentazione degli estratti repertoriali.

Il detto articolo 15 prevede, invece, che:

a) il notaio è tenuto a versare mensilmente alla detta Cassa tramite gli archivi notarili distrettuali, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, una percentuale degli onorari spettantigli per gli atti soggetti ad annotazione nei detti repertori (che come ben visto sono attualmente tre: repertorio degli atti tra vivi; repertorio degli atti di ultime volontà; repertorio dei protesti);

b) la suddetta percentuale è stata determinata nel 16 per cento degli onorari, al lordo della riduzione contributiva di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537;

c) la liquidazione dei detti contributi è fatta sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, indicati in un unico prospetto riepilogativo;

d) per la riscossione dei contributi e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, e nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358 e norme da esso richiamate;

e) il Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi nei tre mesi dall'entrata in vigore della legge determinerà i nuovi modelli dei repertori.

Le novità sostanziali riguardano:

la riduzione dei contributi dovuti dai notai alla Cassa dall'attuale 20 per cento al 16 per cento: ciò in considerazione dell'elevato attivo del bilancio annuale della Cassa e dello scorporo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica dai compiti della stessa, in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma sanitaria;

la abolizione del contributo progressivo, retaggio di tempi passati, allorquando gli atti di elevato valore erano estremamente limitati di numero, mentre attualmente per la svalutazione monetaria sono diventati, e sempre più vanno diventando, sempre più frequenti;

la previsione di un unico prospetto riepilogativo, al posto dell'attuale sistema analitico, così da facilitare il compito del notaio e quello di controllo degli archivi notarili;

la previsione dei nuovi modelli repertoriali, recependo il principio che essi siano idonei ai sistemi meccanografici ed informatici, così ponendo il notariato all'avanguardia nel sistema della meccanizzazione.

16. — Si è risolto con l'articolo 16 l'annoso problema dell'aggio esattoriale a favore del personale degli archivi notarili, al quale viene riconosciuto un maggior aggio del 2 per cento sulle somme riscosse, quale compenso per il rischio della gestione ed il maggior lavoro svolto. L'importo relativo è ripartito semestralmente tra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme che stabilirà il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

È da rilevare che precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 734 del 1973 l'aggio riscosso dagli archivi notarili veniva diviso anche tra il personale degli stessi; successivamente per le disposizioni sul trattamento economico degli impiegati statali contenuti nella citata legge l'aggio è stato incamerato totalmente dall'Amministrazione degli archivi, per cui il personale dipendente è in continua agitazione per ottenere una percentuale aggiuntiva sulla riscossione da

ripartire fra i dipendenti medesimi. Tali aspirazioni sono apparse legittime e meritevoli di considerazione. Già nel disegno di legge di iniziativa del senatore Bausi ed altri era posto chiaramente in evidenza che il lavoro di riscossione non si limita ad una « pura e semplice esazione », essendo il personale tenuto ad operazioni di riscontro e di controllo per verificare l'esattezza dei versamenti operati, anche se tale controllo non è espressamente previsto dalla legge.

La concessione dell'aggio è, quindi, non soltanto un riconoscimento del meritorio lavoro svolto dai dipendenti degli archivi notarili, ma anche un compenso per il rischio derivante dal maneggio di danaro — e sembrerebbe strano che, mentre per altri dipendenti dello Stato viene riconosciuta un'indennità per tale movimento di somme di denaro, essa non debba essere riconosciuta per questa categoria di lavoratori. Aggiungasi inoltre che il divieto di cui alla citata legge n. 734 del 1973 non può essere nella fattispecie richiamato, perchè esso fa espresso riferimento alle competenze che sono a carico dei bilanci dello Stato e di contabilità speciali e di gestioni fuori bilancio, mentre nel caso concreto l'onere è ad esclusivo carico della Cassa, che si avvale di un lavoro, che non può restare per principio di equità non retribuito, senza che alcun carico derivi per le finanze dello Stato.

17. — L'articolo 18 prevede che per la prima attuazione della legge la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e che fino all'insediamento della nuova commissione amministratice resteranno in carica gli attuali amministratori.

Egualmente sarà fissata dal detto Ministro la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato.

Nulla è previsto per il rinnovo e per l'integrazione degli otto consiglieri nazionali: certamente lacuna da colmare.

18. — L'articolo 19 prescrive l'abolizione della cauzione notarile: istituto superato dal tempo e comunque non più rispondente, data l'esiguità del suo importo, alle esigenze dei nuovi rapporti tra il notariato e l'utenza della professione notarile.

Nel dilemma tra l'adeguamento e la soppressione dell'istituto, la Commissione ha preferito quest'ultima soluzione, anche in considerazione della previsione, che si è sopra richiamata, dell'organizzazione da parte della Cassa di sistemi di copertura assicurativa a favore degli utenti della professione.

* * *

Onorevoli Senatori, un lungo e delicato lavoro ha portato la Commissione giustizia del Senato alla elaborazione in sede referente del testo del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

La delicatezza della materia, che investe settori molteplici, con implicazioni notevoli nel più vasto campo del diritto pubblico, ha richiesto questo impegno.

L'unanimità dei consensi che si è riscontrata sul testo sottoposto al vostro esame (in cui — come già precisato — si intendono unificati i due disegni di legge nn. 851 e 1259) è facile auspicio di una sua sollecita approvazione da parte del Senato, con cui si verrà incontro alle meritevoli aspettative di quanti esercitano l'antica professione di notaio, che dimostra, anche attraverso questi provvedimenti legislativi, di volere costantemente adeguarsi alle nuove esigenze e realtà della moderna società.

SICA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge n. 851**

(Estensore BRANCA)

7 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

b) **sul disegno di legge n. 1259**

(Estensore SAPORITO)

30 settembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

c) **sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 851 e 1259**

(Estensore BRANCA)

26 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, proposto dalla Commissione di merito, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che vengano modificati il primo e l'ultimo comma del'articolo 1, nei termini di seguito precisati:

1) risulta indispensabile una più puntuale stesura della norma di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, primo comma, specificando quali siano i « congiunti » (cioè entro quale grado siano parenti); la genericità della parola consente infatti l'emanazione di provvedimenti arbitrari, tanto più in quanto il pensionamento a favore della « famiglia » del notaio è già previsto sotto la precedente lettera *a*);

2) va soppressa l'ultima parte dell'ultimo comma dello stesso articolo 1, che prevede il finanziamento di cooperative costituite da dipendenti dello Stato e di enti locali: la disposizione attribuisce alla Cassa la facoltà di svolgere attività finanziarie che non sembrano consone alla natura di diritto pubblico e alla funzione assistenziale e previdenziale dell'ente.

Le norme fin qui segnalate violano l'articolo 97 della Costituzione (buon andamento della pubblica amministrazione).

La Commisione osserva inoltre che, alla lettera *e*) dell'articolo 1, primo comma, sarebbe bene precisare che si tratta di « oneri » previsti, direttamente o indirettamente, dalla legge (l'osservazione ci sia consentita, pur trattandosi di norma non nuova).

Per concludere: non si può dimenticare che, se obbligati a versare i contributi alla Cassa sono formalmente i notai, in ultima istanza l'onere grava parzialmente sulle parti private dell'atto; anche in considerazione di ciò, e avendo dinanzi agli occhi gli articoli 23 e 97 della Costituzione, il legislatore dovrebbe procedere con cautela e rigore nell'estendere i compiti della Cassa.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 851

(Estensore D'AMELIO)

30 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sulla Cassa nazionale e sul Consiglio nazionale del notariato

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato provvede in corrispettivo dei contributi imposti a carico dei notai:

a) alla corresponsione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie;

b) alla corresponsione di pensioni a favore dei congiunti del notaio cessato inabili al lavoro;

c) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio;

d) alla concessione di assegni scolastici a favore dei figli di notai in esercizio o cessati;

e) al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.

Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra sono imposti a carico dei notai in esercizio i contributi di cui all'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge.

La Cassa nazionale del notariato ha facoltà altresì:

1) di concedere assegni assistenziali o sussidi complementari di assistenza in caso di invalidità, malattie, infortuni, decessi a favore dei notai cessati e delle loro famiglie che siano meritevoli di soccorso e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, anche a favore di notai in esercizio;

2) di concedere, direttamente o mediante convenzioni con istituti di credito fondiario, mutui a tasso agevolato a notai in esercizio per l'acquisto dell'immobile desti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nato a sede dell'ufficio notarile o a prima abitazione;

3) di organizzare anche in concorso con i singoli notai o con loro associazioni o gruppi, contribuendovi finanziariamente, sistemi di copertura assicurativa a favore degli utenti del servizio notarile per danni derivanti da responsabilità professionale dei notai.

Nell'ambito della gestione dei propri fondi patrimoniali la Cassa nazionale del notariato può effettuare operazioni di finanziamento a società cooperative edilizie fra dipendenti della Cassa nazionale del notariato e dei consigli notarili, nonchè fra dipendenti dello Stato e degli enti locali.

Art. 2.

La Cassa nazionale del notariato è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti tra i notai in esercizio e due designati tra i notai in pensione.

I notai in esercizio sono eletti in unica data nelle zone indicate nella tabella allegato *A* alla legge 3 agosto 1949, n. 577, modificata dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, in ragione di tre notai per le zone I, II, III, IV e V; due notai per le zone VI, VII, VIII e IX, con l'esclusione dei distretti notarili della corte d'appello di Cagliari; due notai per le zone X, XI e XII; un notaio per le zone XIII e XIV; un notaio per i distretti notarili della corte d'appello di Cagliari.

I notai in pensione sono designati dal Consiglio nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

Le elezioni dei nove notai in esercizio vengono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Sono organi della Cassa nazionale del notariato:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il vice presidente;

il collegio dei sindaci.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.

Il presidente convoca e presiede il consiglio; ha la rappresentanza legale della Cassa.

Il vice presidente esercita le funzioni a lui delegate dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio ha facoltà di eleggere un segretario determinandone i compiti.

Il consiglio ha facoltà di eleggere un comitato esecutivo, cui delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

Art. 5.

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi. Sono inoltre designati quattro supplenti. Dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti:

1) un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro di grazia e giustizia con funzione di presidente;

2) un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

3) un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) due membri effettivi ed uno supplente sono designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

I sindaci effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove sia costituito.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione e tutti gli organi sociali rimangono in carica per tre anni. Nessuno può essere eletto o designato per più di due trienni consecutivi.

I componenti notai in esercizio del consiglio di amministrazione, che per qualunque motivo vengano a cessare prima della scadenza del triennio, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia dai notai in esercizio che nelle rispettive graduatorie li seguono immediatamente.

I componenti notai in pensione sono sostituiti tenuto conto delle nuove designazioni del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni due mesi dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei sindaci.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

Art. 8.

Il direttore generale della Cassa è assunto, anche tra i funzionari in servizio presso la Cassa medesima, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile, previo accertamento, da parte di una commissione nominata secondo le norme specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di fare intervenire il direttore generale, a titolo consultivo, alle sedute del consiglio e a quelle del comitato esecutivo.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto da notai in esercizio eletti nelle zone regionali. A tale effetto ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale. Quando i posti di notaio di una regione sono inferiori a venticinque, il suo territorio è unito con deliberazione del Consiglio nazionale, sentiti i consigli notarili interessati, a quello di una regione limitrofa e insieme le due regioni costituiscono unica zona regionale.

Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i posti di notaio non superino il numero di trecento e due rappresentanti quando il numero dei posti sia superiore a trecento ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio ».

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona ».

Il Consiglio nazionale del notariato continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio non possono essere rieletti più di due volte consecutivamente.

Art. 11.

La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti.

Essi sono eletti in un'unica data fra i notai in esercizio, in ragione di:

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

I revisori effettivi eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni, ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

I membri del collegio non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente.

Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopraindicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zone. Se per le medesime cause viene a cessare il revisore supplente che ha sostituito il revisore effettivo, si fa luogo entro due mesi dalla cessazione alla sua sostituzione con elezione suppletiva nelle corrispondenti zone, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 12.

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è tenuto in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:

accertare la regolarità degli atti di gestione e delle scritture contabili dell'ente;

esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni;

verificare almeno trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia dal Consiglio.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato nell'attuazione dei suoi fini istituzionali, provvedono i notai in esercizio mediante versamento, da parte di ciascuno, di un contributo la cui entità viene deliberata dal Consiglio nazionale entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento nel repertorio, e non superiore al 2 per cento di detti onorari.

Art. 14.

I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi contestualmente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali, previa convenzione con l'ufficio centrale degli archivi stessi.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 15.

L'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« *Art. 17.* — Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una percentuale degli onorari spettantigli. Detta percentuale è fissata nella misura del 16 per cento, al lordo della riduzione contributiva di cui ai commi ottavo e nono dell'articolo 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

I contributi di cui al comma precedente sono liquidati dal notaio, sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo, e versati all'archivio notarile del distretto contempo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

raneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Per la riscossione di tali contributi e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e le norme da esso richiamate.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori atti alla scritturazione con mezzi tradizionali, e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici ».

Art. 16.

Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento su conto corrente postale dell'Ente, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento. Sull'importo delle somme riscosse a qualunque titolo dagli archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato è trattenuto altresì un aggio aggiuntivo del 2 per cento da corrispondersi, a titolo di compenso per il rischio della gestione e il maggior lavoro svolto, a favore di tutto il personale di ruolo nella predetta amministrazione. L'importo dell'aggio aggiuntivo è ripartito semestralmente tra il personale in servizio nell'amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

Detto aggio aggiuntivo è dovuto anche sui versamento effettuati alla Cassa nazionale del notariato dal 1° gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge.

Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili, prelevato l'aggio previsto nei commi precedenti, sono versate, a cura dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

capi degli archivi notarili stessi, su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui l'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Art. 17.

Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato entro la fine di ciascun mese un prospetto degli onorari di repertorio dei notai del distretto relativi al mese precedente.

Art. 18.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa rimarranno in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato verrà fissata dal Ministro di grazia e giustizia. I revisori così eletti dureranno nel loro ufficio fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.

Art. 19.

È soppresso l'istituto della cauzione notarile. Sono conseguentemente abrogati gli articoli 18, numero 1), 19, 20, 21, 22, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 32, secondo, terzo e quarto comma, 33, 34, 35, 36 e 38, secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Nell'articolo 18, numero 3), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono soppresse le parole: « l'attestato della cauzione data ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nell'articolo 32, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono soppresse le parole: « e dei documenti comprovanti l'idoneità della cauzione ».

Nell'articolo 38, primo comma, di detto regolamento, sono soppresse le parole: « e la cauzione prestata ».

Nell'articolo 39, primo comma, del regolamento predetto, le parole: « al 24 » sono sostituite con le altre: « 23 e 24 » e la parola: « seguenti » con l'altra: « 37 ».

Art. 20.

Sono abrogati l'articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; l'articolo 91 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; l'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358; l'articolo 5 della legge 3 agosto 1949, n. 577, nonchè qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 851

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

Art. 1.

(*Finanziamento del Consiglio nazionale del notariato*)

L'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, numero 577, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato nell'attuazione dei suoi fini istituzionali provvedono i notai in esercizio, mediante versamento, da parte di ciascuno, di un contributo determinato nella misura dell'uno per cento degli onorari spettanti per gli atti soggetti ad annotamento nel repertorio ».

Art. 2.

(*Contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato*)

L'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamenti nei repertori, il 19 per cento degli onorari spettantigli.

Egli versa inoltre a favore della Cassa medesima quote supplementari progressive a scaglioni riferite ad ogni singola convenzione, fino ad un massimo di un ulteriore trenta per cento, per atti di valore particolarmente elevato, secondo quanto è stabilito dalla tariffa notarile.

Il versamento dei contributi di cui al presente articolo e quello dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1949, numero 577, sono eseguiti all'Archivio notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori ».

Art. 3.

(*Commissione amministratrice della Cassa*)

La Cassa nazionale del notariato è amministrata da una commissione, composta del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri dei quali sei notai in esercizio e due notai in pensione.

I notai in esercizio sono eletti dal Consiglio nazionale del notariato fra i suoi componenti.

I notai in pensione sono eletti, in collegio unico nazionale, dai notai in pensione a carico della Cassa nazionale del notariato mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli notarili distrettuali, secondo le norme per le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, nella data fissata dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e non oltre dieci giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.

Il presidente del Consiglio nazionale trasmette ai presidenti dei Consigli distrettuali, almeno venti giorni prima della data fissata, l'elenco aggiornato dei titolari di pensione residenti nel distretto.

Ogni Consiglio distrettuale nomina fra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri, che provvede alla predisposizione e alla autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale.

Dopo la chiusura delle votazioni l'ufficio procede allo scrutinio, e ne trasmette subito i risultati al Ministero di grazia e giustizia che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, compila la graduatoria e proclama eletti i due notai in pensione che abbiano riportato il maggior numero di voti.

I componenti notai in esercizio della commissione, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzi tempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti,

mediante nuova elezione. I componenti notai in pensione sono sostituiti dal Ministro di grazia e giustizia tenuto conto della graduatoria e di ogni altro elemento utile.

La commissione elegge nel suo seno un vicepresidente o due vicepresidenti e un segretario.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

La commissione scade contemporaneamente al Consiglio nazionale del notariato, ma continua ad esercitare tutte le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.

Art. 4.

(*Presidente della Commissione amministratrice*)

Il presidente della commissione ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato. In caso di assenza o di impedimento esso è sostituito dal vicepresidente.

Art. 5.

(*Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato*)

La revisione della gestione della Cassa nazionale del notariato è affidata ad un Collegio di revisori, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia per la durata di un triennio, così composto:

un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

un membro effettivo designato dal Consiglio nazionale del notariato.

Per ogni componente effettivo, viene nominato un supplente.

Il collegio è tenuto, in particolare, all'espletamento dei seguenti compiti:

accertare la regolarità degli atti di gestione e delle scritture contabili dell'ente;

vigilare sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie;

esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

verificare almeno trimestralmente la cassa, i valori ed i titoli di proprietà dell'ente o da questo ricevuti in pegno, custodia e cauzione.

Art. 6.

(*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato*)

La revisione della gestione del Consiglio nazionale è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti.

Essi sono eletti in un'unica data fra i notai in esercizio nelle zone indicate nella tabella allegato *A* alla legge 3 agosto 1949, n. 577, in ragione di un revisore effettivo ed uno supplente per le zone I, II, III, IV, V, un revisore effettivo ed uno supplente per le zone VI, VII, VIII, IX, un revisore effettivo ed uno supplente per le zone X, XI, XII, XIII, XIV.

I revisori effettivi eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica 3 anni, ma continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

I membri del collegio non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente.

Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopraindicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zone. Se per le medesime cause viene a cessare il revisore supplente che ha sostituito il revisore effettivo, si fa luogo entro due mesi dalla cessazione alla sua sostituzione con elezione suppletiva nelle corri-

spondenti zone, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 7.

(*Compiti del collegio dei revisori dei conti*)

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è tenuto in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:

accertare la regolarità degli atti di gestione e delle scritture contabili dell'ente;

esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni;

verificare almeno trimestralmente la cassa, i valori e beni dell'ente.

Art. 8.

(*Riscossione dei contributi a cura degli Archivi notarili e degli uffici del registro*)

Gli Archivi notariri e gli uffici del registro provvedono alla riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa e di pertinenza del Consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 17 e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento sui rispettivi conti correnti postali dei due enti, previa attuazione dell'aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento. Sull'importo delle somme riscosse a qualunque titolo dagli Archivi notarili per conto dei due enti è trattenuto altresì un aggio aggiuntivo del 2 per cento da corrispondersi, a titolo di compenso per il rischio della gestione e il maggior lavoro svolto, a favore di tutto il personale di ruolo della predetta amministrazione. L'importo dell'aggio aggiuntivo è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'amministrazione degli Archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione degli Archivi notarili.

Detto aggio aggiuntivo è dovuto anche sui versamenti effettuati alla Cassa nazionale del notariato dal 1° gennaio 1978 fino alla entrata in vigore della presente legge.

Gli Archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato entro il 20 febbraio di ogni anno i prospetti degli onorari di repertorio maturati dai notai nell'anno precedente con l'annotazione dei posti vacanti e l'indicazione, per ciascun notaio, delle eventuali cancellazioni o iscrizioni nel corso dell'anno e delle relative date.

Art. 9.

(*Norma finale*)

L'articolo 5 della legge 3 agosto 1949, numero 577, è abrogato.

L'articolo 8, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito con il seguente:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i Collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio ».

L'articolo 9, primo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito con il seguente:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona ».

Art. 10.

(*Norme transitoria*)

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge si procederà, con le modalità previste nei precedenti articoli, alla elezione dei due notai in pensione componenti la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato eleggerà, con le modalità previste nell'articolo 6, i notai in esercizio di sua designazione per il collegio dei revisori dei conti della Cassa.

La commissione amministratiche della Cassa nazionale del notariato, integrata coi due notai in pensione, ed il collegio dei revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato verrà fissata dal Ministero di grazia e giustizia. I revisori così eletti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1259

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato è amministrata dai seguenti organi:

1) il presidente;
2) il vicepresidente;
3) il consiglio di amministrazione;
4) la giunta esecutiva;
5) il collegio sindacale.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, convoca e presiede il consiglio stesso, nonchè la giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Il vicepresidente, eletto pure dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, coadiuva il presidente, assolve le funzioni da questo delegategli e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto da tredici notai in esercizio e due notai in pensione eletti dagli appartenenti a tali categorie mediante votazione che ha luogo presso le sedi dei consigli distrettuali secondo le norme dettate per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato dalle leggi 3 agosto 1949, n. 577, e 20 febbraio 1956, n. 58.

Almeno 20 giorni prima della data fissata per le operazioni elettorali il presidente della Cassa nazionale del notariato trasmette ai presidenti dei consigli distrettuali l'elenco aggiornato dei notai in pensione residenti nel distretto, la scheda elettorale e l'altro materiale occorrente per la votazione.

Ogni consiglio distrettuale nomina tra i notai in esercizio o in pensione un ufficio elettorale composto di tre membri, che provvede all'autenticazione delle schede e ad ogni altra operazione elettorale.

I notai, in esercizio o in pensione, residenti nelle zone specificate nella tabella allegata alla legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, esprimono il voto o indicando per ciascuna categoria tra i residenti nella stessa zona un numero di eligendi non superiore a quello previsto dalla tabella oppure limitando l'indicazione ad una sola delle due categorie.

Ultimate le votazioni l'ufficio elettorale procede allo scrutinio e ne trasmette immediatamente i risultati al Ministero di grazia e giustizia, che, verificata la regolarità delle operazioni ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, compila due distinte graduatorie dei voti riportati dai notai in esercizio e da quelli in pensione in ciascuna zona, specificando anche, per coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, il rapporto percentuale tra i voti ricevuti e gli elettori aventi diritto al voto nella zona.

Successivamente si procede alla compilazione di due distinte graduatorie dei notai in esercizio ed in pensione maggiormente suffragati sulla base dei voti riportati in percentuale.

Con decreto ministeriale sono proclamati eletti sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma i primi tredici notai in esercizio ed i primi due in pensione che, in percentuale, abbiano riportato i maggiori suffragi o, a parità di percentuale, abbiano maggiore anzianità.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni ed i membri, che per qualunque motivo vengano a cessare prima della scadenza del termine anzidetto, sono sostituiti, con decreto ministeriale, dai notai in esercizio o in pensione, che nelle rispettive graduatorie li seguono immediatamente.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

2) elegge il presidente ed il vice presidente;

3) approva i bilanci;

4) delibera, su proposta della giunta esecutiva, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

5) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta;

6) delibera su proposta della giunta sul regolamento organico del personale e sul regolamento dei servizi e su ogni altra questione attinente al personale della Cassa;

7) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni sei mesi dal presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, o dal vice presidente, e da quattro membri eletti tra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

La giunta ha le seguenti funzioni:

1) predispone i bilanci;

2) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

3) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

4) provvede alla liquidazione degli assegni e delle pensioni a favore dei notai.

Art. 5.

Contro le deliberazioni della giunta è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione della deliberazione.

Trascorsi sessanta giorni senza che il consiglio si sia pronunciato in merito al ricorso, questo s'intende respinto.

Art. 6.

Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

1) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia con funzione di presidente;

2) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) due membri effettivi ed uno supplente eletti dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti eletti dal Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha eletti.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Art. 7.

Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, anche tra i funzionari in servizio, previo accertamento, da parte di una commissione nominata secondo le norme specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Art. 8.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato, ordine professionale della categoria, provvede alle spese necessarie per il suo finanziamento mediante contributi versati dai notai in esercizio. La misura dei contributi è fissata per un triennio con deliberazione del Consiglio in misura proporzionale all'onorario risultante dai repertori degli atti, fino ad un massimo del 2 per cento.

Il versamento dei contributi di cui al precedente comma è eseguito secondo le modalità determinate dal Consiglio nazionale del notariato, il quale potrà avvalersi dell'opera dei consigli notarili distrettuali.

Fino alla data di decorrenza di cui al primo comma la Cassa nazionale del notariato rimette mensilmente al Consiglio una somma pari al 5 per cento dei contribui versati dai notai sugli onorari degli atti soggetti ad annotamento nei repertori.

Dalla data di cui al primo comma i notai sono tenuti a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 18 per cento degli onorari loro spettanti oltre a quote supplementari progressive a scaglioni riferite ad ogni singola convenzione, fino ad un massimo di un ulteriore 30 per cento, per atti di valore particolarmente elevato, secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è eseguito presso l'archivio notarile distrettuale nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'archivio notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 9.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa rimarranno in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 5 e 12 della legge 3 agosto 1949, n. 577, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.